

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 marzo 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Palumbo, Parolo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Sandri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Palumbo, Parolo, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Sandri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora,

Scherini, Siniscalchi, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FALANGA: « Modifica all'articolo 146 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di compensi per i curatori delle procedure fallimentari » (4795);

ADDUCE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle procedure e sui criteri di individuazione del sito di Scanzano Ionico per il deposito delle scorie radioattive » (4796);

ZANETTA: « Istituzione della tassa comunale sulle condotte di prima specie per il trasporto del gas naturale » (4797).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di sottoscrizione
ad una proposta di legge.**

Il deputato Armando Cossutta ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

GASPERONI ed altri: « Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992,

n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (2253).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: « Modifica all'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (4780);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRESSA ed altri: « Modifica all'articolo 48 della Costituzione, in materia di definizione di cittadino » (4786).

II Commissione (Giustizia):

MILANESE: « Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale » (4718) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002 » (4679) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

IV Commissione (Difesa):

RUSSO SPENA e VALPIANA: « Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato » (4729) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

XI Commissioni (Lavoro):

FISTAROL: « Estensione ai grandi invalidi per servizio della corresponsione

dell'assegno di superinvalidità previsto per i grandi invalidi di guerra » (4675) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

RUSSO SPENA e VALPIANA: « Disposizioni in materia di esenzione fiscale delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte agli invalidi per servizio e delle relative pensioni di reversibilità » (4732) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 10 marzo 2004, l'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, proc. n. 20375/03 Rgnr) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza, emessa dal prefetto di Milano in data 27 febbraio 2004, nei confronti della Società AEM Spa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni approvate nella sessione dal 28 al 29 gennaio 2004. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sotto indicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione permanente (Affari esteri) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (doc. XII, n. 339) — alla III Commissione permanente (Affari esteri);

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (doc. XII, n. 340) — alla III Commissione permanente (Affari esteri);

sul programma della Presidenza irlandese in carica del Consiglio e sulla Costituzione europea (doc. XII, n. 341) — alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Veneto.

Il Garante del contribuente per la regione Veneto, con lettera in data 20 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 21).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 2 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Giancarlo Zaccello a presidente dell'Autorità portuale di Venezia (95).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 31 marzo 2003, a pagina 4, prima colonna, alle ultime due righe, le parole: « , per le disposizioni in materia di sanzioni » si intendono soppresse.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 marzo 2004, alla pagina 6, seconda colonna, quattordicesima riga, la dicitura: « (doc. LII-*bis*, n. 21) » deve intendersi sostituita dalla seguente: « (doc. LII-*bis*, n. 22) ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2700 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 2004, N. 9, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI. DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME MILITARI E CIVILI DI ATTENTATI TERRORISTICI ALL'ESTERO (APPROVATO DAL SENATO) (4725)

(A.C. 4725 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

ART. 1.

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.

2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

3. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 11.627.450.

CAPO II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 2.

(Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq).

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.

2. Per la finalità prevista dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 209.017.084.

ART. 3.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) *Joint Forge* in Bosnia e alla missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) *Multinational Specialized Unit* (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom;

d) *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

e) *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

f) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania;

g) *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2);

h) *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea* (UNMEE).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*.

4. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo

alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

5. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 292.919.802.

ART. 4.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

1. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.

4. È autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*.

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.282.927.

ART. 5.

(Rinvii normativi).

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi

2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 6.

(Trattamento assicurativo).

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 9.257.

ART. 7.

(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ART. 8.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al perso-

nale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 752.060.

ART. 9.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del de-

creto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.

ART. 10.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 11.

(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

ART. 12.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

ART. 13.

(Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri).

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma

dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, escluso l'articolo 13, pari complessivamente a euro 527.488.396,00 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4725 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. – *(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: “alla data dell'evento”, sono inserite le seguenti: “, nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste” ».

All'articolo 2, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

All'articolo 3:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

All'articolo 4:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 »;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

All'articolo 6, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

All'articolo 8, al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 3, comma 4, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2004 ».

All'articolo 9, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente decreto ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Cessione di materiali e sostegno logistico). — 1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene ».

All'articolo 12, al comma 2, le parole: « sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate » sono sostituite dalle seguenti: « e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate ».

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 34 » sono inserite le seguenti: « , comma 8, ».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

« ART. 13-bis. — (Forze di completamento). — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale

personale, inserito nelle forze di complemento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

ART. 13-ter. — (*Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria*). — 1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute ».

All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a

531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

(A.C. 4725 — Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 2.

(Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro della difesa dispone il graduale rientro dei militari italiani e dei Carabinieri impegnati in Iraq entro il 31 marzo 2004.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 209.017.084 con le seguenti: euro 105.000.000.

2. 58. Grandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È disposto il rientro in Italia con decorrenza immediata dei contingenti militari di stanza a Nassirya, relativi alla missione di cui al decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. 6. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spina, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Pisa, Folena, Cento, Cima, Zanella, Pecoraro Scania, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 12 marzo 2004.

2. 52. Folena, Zani.

Sopprimere il comma 2.

2. 8. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Grandi.

ART. 3.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

Sopprimerlo.

3. 1. Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

Ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente:

al comma 6, sostituire le parole: di euro 292.919.802 con le seguenti: di euro 585.838.604.

aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

3. 2. Angioni, Molinari, Calzolaio, Spini, Santino Adamo Loddo, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tannoni.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d) ed f).

3. 3. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

***3. 4.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

***3. 5.** Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

***3. 7.** Vigni, Fumagalli, Folena, Calzolaio, Melandri, Pisa, Pinotti, Crucianelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2004, con le seguenti: 20 marzo 2004.

3. 8. Buffo, Crucianelli, Folena, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pisa.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2004, con le seguenti: 31 marzo 2004.

3. 54. Bielli.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2004, con le seguenti: 10 aprile 2004.

3. 53. Melandri.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2004, con le seguenti: 20 aprile 2004.

3. 52. Crucianelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 30 aprile 2004.

3. 51. Calzolaio.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2004, *con le seguenti:* 10 maggio 2004.

3. 50. Fumagalli.

Al comma 2, sostituire le parole da: all'operazione internazionale *fino alla fine del comma con le seguenti:* alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour*.

3. 9. Pisa, Calzolaio, Spini, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Rotundo, Ruzzante, Grandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* ad essa collegate è posto a disposizione dell'operazione internazionale *International Security Assistance Force - ISAF*, previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 10. Minniti, Calzolaio, Spini, Cima, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

Sopprimere il comma 3.

3. 11. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale militare e civile impegnato nelle missioni *Enduring Freedom*, *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour*, viene posto a disposizione dell'operazione internazionale di cui al presente comma.

3. 55. Pisa.

Sopprimere il comma 4.

3. 12. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimere il comma 5.

3. 13. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, conduce un'indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.

5-ter. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti ministeriali, dispone l'erogazione di contributi, a carico di Difeassist, a favore delle famiglie di militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 14. Calzolaio, Molinari, Spini, Tanoni, Minniti, Cima, Giovanni Bianchi, Labate, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo, Bulgarelli, Cento, Zanella, Pistone.

Al comma 6, sostituire le parole: euro 292.019.802 *con le seguenti:* euro 109.844.900.

3. 15. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis.* - 1. Al personale impiegato o da impiegare in missioni internazionali e in situazioni operative, nelle quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene, è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni per l'uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di

cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall'impiego di proiettili all'uranio impoverito o altri agenti patogeni.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 050. *(nuova formulazione)* Pinotti, Molinari, Cima, Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Tanoni, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo, Bulgarelli, Cento, Zanella, Pistone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis.* - 1. Al personale impiegato nelle missioni militari all'estero è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni al comma 1.

3. Al personale civile e militare che a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3 risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. 02. *(nuova formulazione)* Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Cima, Bulgarelli, Cento, Zanella, Pistone.

ART. 4.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

Sopprimerlo.

4. 1. Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

Ai commi 1, 2, 3 e 4, sostituire le parole: 30 giugno 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: euro 7.282.927 con le seguenti: euro 14.565.854. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. 2. Pinotti, Calzolaio, Spini, Molinari, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Tanoni, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, dopo le parole: alla missione aggiungere le seguenti: di pace.

4. 50. Bielli.

Sopprimere il comma 2.

4. 3. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimere il comma 3.

4. 4. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimere il comma 4.

4. 5. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio collabora con il Comitato di valutazione post-bellica dell'UNEP. D'intesa con i Ministri della salute, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro degli affari esteri promuove un'iniziativa internazionale per il monitoraggio, la bonifica e la messa in sicurezza delle aree colpite da armamenti ad uranio impoverito e per lo studio e l'informazione sugli effetti dell'utilizzo di armamenti ad uranio impoverito sui contingenti militari italiani che sono stati chiamati a operare in tali aree.

4-ter. Per le finalità di cui al comma *4-bis* si tiene conto anche dei dati raccolti dalle commissioni istituite dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma *4-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,